



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0028/CSA-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0027/CSA/2025-2026

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giulio Vasaturo - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul procedimento numero 0027/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Pol. Camaioere Calcio, in data 30.09.2025;

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 25.9.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.10.2025, il dott. Agostino Chiappiniello;

sentito l'Assistente n. 2;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Pol. Camaioere Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 25 settembre 2025, in relazione alla gara ASD Pol. Camaioere Calcio/San Donato Tavernelle, del 24.09.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"Per avere i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto espressioni offensive e irrispettose nei confronti della Terna"*.

La società contesta la sanzione irrogata e precisa di aver predisposto un proprio reparto steward strutturato secondo la normativa vigente in materia di safety & security negli impianti sportivi, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo in condizioni di sicurezza.

Rappresenta nel contempo, che detta struttura è intervenuta prontamente individuando il soggetto che profferiva parole offensive e irrispettose nei confronti della terna, allontanandolo, facendo cessare in tal modo, il comportamento illecito oggetto di contestazione.

Conclusivamente il reclamante chiede l'annullamento della sanzione dell'ammenda o in subordine la riduzione della stessa a € 400.

Nel corso dell'Udienza è stato udito l'assistente n. 2 dell'arbitro.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta quanto segue:

“Si segnala che durante il 2T, tifosi riconducibili alla società Pol. Camaioere Calcio, proferivano offese e insulti alla terna arbitrale. Altresì, alcuni di loro, da dietro il recinto di gioco mi dicevano urlando cose come: *“Infilati la bandierina al culo, avete rovinato una partita te e quell'arbitro di merda, venduti, dionesti, vi giocate le partite, favorite le squadre più' forti, sei vergognoso, faccio una ricerca del tuo nome e ti rovino sul giornale, chi ti ha dato il patentino merda”*.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione giuridica operata dal Giudice sportivo in termini di condotta offensiva e irrispettosa nei confronti della terna arbitrale, integrante la violazione prevista e punita dall'art. 25, commi 3 e 7, C.G.S. e la conseguente sanzione dell'ammenda di € 1.000 inflitta alla società. La sanzione impugnata va quindi confermata.

Tra l'altro, a differenza di quanto sostiene la società reclamante, dal referto si evince che la condotta illecita è stata posta in essere da diversi tifosi e non da una sola persona, tutti sostenitori della Pol. Camaioere Calcio, così come confermato dall'assistente n.2 dell'arbitro, sentito nel corso dell'udienza.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Agostino Chiappiniello

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce